



Atto Dirigenziale n° 2995/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1903/2017

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI V.I.A. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2010, RELATIVA AL PROGETTO DI VARIANTE AL PROGETTO DI GESTIONE PRODUTTIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO G09 SITO IN LOCALITÀ "BONFADINA" NEI COMUNI DI CAZZAGO SAN MARTINO E ROVATO (BS).

IL DIRETTORE DI SETTORE
 (dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 207 del 18.09.2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali;
- gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Premesso che la Ditta Bettoni S.p.A., con sede legale a Castegnato (BS) in Via Padana Superiore n. 121, ha presentato con nota registrata al protocollo generale (P.G.) di questa Provincia con il n. 36593 in data 23.03.2017, la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA relativa all'approvazione del progetto di variante al progetto di gestione produttiva dell'ATE g09, ai sensi degli articoli 6 e 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni e della legge regionale n. 5/2010;

Dato atto che:

- questa Provincia ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza e dei documenti sul sito web regionale Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA);
- questa Provincia con nota P.G. n. 49463 del 18.04.2017, ha comunicato che il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. risulta formalmente avviato dal 11.04.2017, giorno in cui la Provincia ha dato sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione del progetto e dello studio preliminare ambientale nel sito web SILVIA;
- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dall'articolo 3 comma 5 legge regionale n.5/2010 in data 20.03.2017;

Richiamato il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla ATS di Brescia in data 08.05.2017 con protocollo n. 43979 in materia di salute pubblica;

Preso atto che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, i Comuni di Cazzago S. Martino e Rovato non hanno trasmesso proprie memorie e/o pareri;

Preso atto che la fase istruttoria del procedimento è stato completato definitivamente con le integrazioni pervenute con nota registrata al protocollo di questa Provincia con il n. 117938 in data 12.09.2017;

Richiamati:

Documento Firmato Digitalmente

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e in particolare l'articolo 19, relativo alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3667 del 28 novembre 2006 avente per oggetto: “*Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8210 del 13 ottobre 2008 “*Modifica ed integrazione della deliberazione Giunta regionale n. 3667/2006 «Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava»*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8/10964 del 30 dicembre 2009 avente per oggetto: “*Nuove determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle procedure di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione dell'esercizio di cave per opere pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive*” con la quale sono stati approvati i criteri per l'effettuazione della procedura in oggetto;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 “*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*”;
- il regolamento regionale 21.11.2011 n. 5 “*Attuazione della Legge regionale 02.02.2010 n.5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/3826 del 14 luglio 2015 recante “*Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale – Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 avente ad oggetto: «Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» ed in applicazione del principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 della l.r. 5/2010*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/4792 del 8 febbraio 2016 avente ad oggetto “*Approvazione delle Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione delle Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014, n. X/1266*”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. X/5565 del 12 settembre 2016 avente ad oggetto “*Approvazione delle Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale*”;

Richiamato il punto 2) della deliberazione Giunta regionale n. 8210/2008 che, integrando la disciplina determinata con la citata deliberazione Giunta regionale n. 3667/2006, ha disposto che la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. sui progetti individuati al punto 8, lettera i), dell'allegato IV al decreto sopracitato, sia espletata secondo i criteri enunciati nell'allegato III della Direttiva 85/337/CE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE, così come sostituiti dall'allegato III alla Direttiva 2011/92/UE, e nell'allegato V al citato decreto legislativo n. 4/2008;

Visto il punto 1.I.a) della deliberazione Giunta regionale 3667/2006, che assoggetta alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di VIA i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE) di cui all'articolo 11 della l.r. 14/98, nonché le relative modifiche ed eventuali riesami;

Verificato che la procedura in oggetto rientra tra quelle di competenza della Provincia ai sensi dell'art. 14.8 della legge regionale n. 5/2010;

Constatato che l'ATEg09 è inserito nel Piano Cave della provincia di Brescia-Settore sabbie e ghiaie, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/1114 del 25 novembre 2004;

Visti:

- il progetto di gestione produttiva dell'ATEg09 approvato con atto n. 1614 del 07.06.2006;
- l'atto n. 3464 del 08.10.2007 di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di attuazione del Documento Firmato Digitalmente

succitato progetto di gestione produttiva (rettificato con atto n. 4584 del 30.11.2007 per mero errore materiale);

- il decreto della Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 2975 del 26.03.2009 di “Riesame procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di attività estrattiva della cava di sabbia e ghiaia della Bettoni Sp.A. Sita in località Bertola-Bonfadina dei comuni di Rovato e Cazzago San Martino” e le relative prescrizioni e condizioni;
- l'atto n. 1934 del 15.06.2009 di integrazione dell'atto n. 3464 del 08.10.2007 con le prescrizioni di cui al decreto regionale di cui sopra;

Verificato che:

- il decreto della Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 2975 del 26.03.2009 di riesame della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di attività estrattiva della cava di sabbia e ghiaia ha valutato il posizionamento dei seguenti impianti nella parte di cava ubicata in comune di Cazzago San Martino:

- impianto di selezione e lavorazione inerti;
- impianto di betonaggio per la produzione di conglomerato cementizio
- impianto per la produzione di conglomerato bituminoso;

- tali impianti, di cui è previsto il posizionamento alla quota di -10 m da piano campagna, sono stati oggetto di valutazione relativamente agli impatti ambientali derivanti dalla loro gestione anche relativi alla diffusione di polveri ed inquinanti caratteristici di tali lavorazioni;
- con la variante progettuale proposta si prevede, tra l'altro, che gli impianti di betonaggio e di conglomerato bituminoso (provenienti dall'ATEg10 come specificato nello Studio Preliminare Ambientale) vengano posizionati anche nella porzione di cava posta in comune di Rovato. La presente verifica ha ad oggetto solamente la valutazione del posizionamento di tali impianti che verranno ubicati ad una quota di -30m dal piano campagna (rispetto alla quota di -10 m prevista nella zona in comune di Cazzago San Martino);

Dato atto che l'installazione e l'esercizio di tali impianti dovrà, comunque, essere successivamente oggetto delle necessarie autorizzazioni ambientali;

Richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, il documento allegato denominato “Consuntivo esiti” dell'Ufficio Cave riportante le risultanze delle valutazioni istruttorie eseguite anche mediante l'applicazione delle modalità stabilite dalla Regione Lombardia con deliberazione 30 dicembre 2009 n. 8/10964;

Rilevato che tali risultanze risultano coerenti, nel merito, con quanto evidenziato nello Studio Preliminare Ambientale e permettono di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In particolare è emerso che non risultano, anche sotto il profilo del cumulo con altri progetti o situazioni in atto, elementi tali da disporre l'assoggettamento a VIA del progetto in argomento;

Ritenuto pertanto di escludere il progetto di variante al progetto di gestione produttiva dell'ATEg09, sito in località “Bonfadina” del comune di Cazzago San Martino e Rovato (BS), dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e condizioni indicate nella richiamata scheda istruttoria;

Visti inoltre:

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnica-amministrativa con esito favorevole;
- il parere di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30.01.2017;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto di poter rilasciare il presente atto;

DISPONE

1. di escludere, in relazione alle considerazioni riportate in premessa, dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche e integrazioni, il progetto di variante al progetto di gestione produttiva dell'ATE g09, sito in località "Bonfadina" dei comuni di Cazzago San Martino e Rovato (BS), presentato dalla ditta Bettoni S.p.A. (P.I. 00275240174), con sede legale a Castegnato (BS), in via Padana Superiore, 121;
2. di dare atto che il presente atto è rilasciato subordinatamente all'osservanza delle medesime prescrizioni e condizioni impartite dalla Regione Lombardia con il provvedimento in premessa richiamato come recepite nell'atto n. 1934 del 15.06.2009 di integrazione dell'atto n. 3464 del 08.10.2007, specificando che l'installazione e l'esercizio di tali impianti dovrà, comunque, essere successivamente oggetto delle necessarie autorizzazioni ambientali;
3. di stabilire che il soggetto autorizzato è tenuto all'attuazione del vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (in atti);
4. di prescrivere che il soggetto autorizzato attui le seguenti prescrizioni impartite dalla ATS di Brescia in materia di salute pubblica di cui alla nota in data 08.05.2017 protocollo n. 43979:
 - a. *“dovranno essere potenziate sui lati sud-ovest e nord-est, in prossimità dei fabbricati limitrofi isolati, e sul lato sud, in prossimità della strada Provinciale SP 11, le barriere piantumate a verde che dovranno essere costituite da alberi ad alto fusto e a foglia fitta/larga, collocate in doppia fila;*
 - b. *dovrà essere applicato un rigoroso rispetto delle norme previste dal d.lgs. 81/2008 a tutela dei lavoratori addetti alla stessa attività; a tale proposito si ricorda che l'obbligo dell'utilizzo dell'acqua potabile si intende esteso a tutti gli impianti sanitari dei servizi igienici annessi all'attività;*
 - c. *l'attività che si svolge all'interno del sito dovrà prevedere la collocazione dei macchinari che inducono la formazione di polveri e rumori il più lontano possibile dalle abitazioni confinanti e dalla strada provinciale, mettendo in atto contestualmente tutti gli accorgimenti necessari per l'abbattimento delle polveri e per il rispetto della zonizzazione acustica, iniziando prioritariamente dalle fasce orarie di lavoro;*
 - d. *dovranno essere predisposti da parte della medesima ulteriori monitoraggi e mitigazioni nel caso si accertassero degli inconvenienti igienici segnalati dai residenti nelle abitazioni a confine dovuti ad emissioni di polveri/odori/rumori o di altra natura attribuibili alla Ditta in oggetto e tali da arrecare danno e/o molestia agli stessi residenti;”*
5. di comunicare il presente atto in originale e previo assolvimento dell'imposta di bollo alla ditta Bettoni S.p.A. ed ai Comuni di Cazzago San Martino e Rovato (BS), all'ARPA – Dipartimento di Brescia ed all'ATS Brescia - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Equipe Territoriale Igiene Brescia;
6. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 11-10-2017